



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- L'autodichiarazione semplificata e la definizione agevolata degli avvisi bonari
- L'invio della domanda di definizione delle liti
- Studio associato – le regole per compensare l'eccedenza di ritenute non utilizzate – seconda parte
- La costituzione on line di Srl
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di ottobre

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



11

.....	11
In breve.....	14
L'autodichiarazione semplificata e la definizione agevolata degli avvisi bonari.....	14
L'invio della domanda di definizione delle liti.....	16
L'Approfondimento – 1.....	18
Studio associato – le regole per compensare l'eccedenza di ritenute non utilizzate – seconda parte.....	18
L'Approfondimento – 2.....	26
La costituzione on line di SRL.....	26
L'Approfondimento – 3.....	50
Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di ottobre.....	50

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Flash di stampa	IL SOLE 24 ORE 07.11.2022	Per poter accedere alla remissione in bonis, occorre che l'errore non sia già stato contestato dal Fisco, non siano stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative in riferimento a tale beneficio fiscale o regime opzionale, il richiedente abbia, già alla data originaria di scadenza del termine previsto, i requisiti previsti e che la mancata comunicazione derivi da una dimenticanza e non da una scelta del contribuente.
Cessione parziale del credito da bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 07.11.2022	Non è ancora chiaro se una persona fisica che ha maturato un credito da detrazione possa utilizzarne una parte in dichiarazione e cedere l'altra parte. Oppure se possa cedere le due tranches di detrazione a due soggetti diversi. Il dubbio sorge in relazione alla circolare n. 24/E/2022 e alla risposta all'istanza di interpello n. 279/2022 che si contrappongono alla circolare n. 19/E/2022 e alla risposta a interpello n. 358/2022.
Guida del Notariato sui bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 08.11.2022	Il Notariato ha pubblicato la versione aggiornata della guida "Immobili e bonus fiscali", che contiene le novità fino alla legge di conversione del decreto Aiuti-bis, che ha rivisto il regime della responsabilità solidale tra cedente e cessionario delle agevolazioni fiscali.
Stop all'acquisto di crediti da bonus edilizi da Poste Italiane	IL SOLE 24 ORE 08.11.2022	Poste Italiane ha sospeso l'acquisto di nuovi crediti fiscali legati ai bonus edilizi e di lavorare soltanto al completamento di quelle già avviate.
Asseverazione video e cessione dei bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 08.11.2022	Ai fini della cessione del credito da bonus edilizi, Intesa Sanpaolo ha precisato che l'eventuale rifiuto di realizzare l'asseverazione video da parte del tecnico non porterà al blocco automatico della procedura di cessione, ma potrebbe comportare ulteriori verifiche, come i controlli in cantiere.

Cessione dei bonus edilizi e indebita compensazione	IL SOLE 24 ORE 09.11.2022	Con 5 sentenze la Cassazione conferma la legittimità dei sequestri preventivi nei procedimenti per truffa sul superbonus e sugli altri bonus edilizi, in quanto ritenuti necessari per colpire il collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore.
Plusvalenza nel trust	IL SOLE 24 ORE 09.11.2022	Nel caso in cui il disponente svolga attività d'impresa, l'apporto di beni relativi all'impresa costituisce un trasferimento per finalità estranee all'impresa e per questo motivo la realizzazione di componenti positivi di reddito è da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte dirette (artt. 58, 85 c. 2, 86 e 87 D.P.R. 917/1986) e ai fini Iva.
Anticipazione Legge di Bilancio 2023	ITALIA OGGI 10.11.2022	Il Ministro dell'Economia ha anticipato alcune misure che saranno inserite nella prossima legge di Bilancio, tra cui l'introduzione di una flat tax incrementale, la razionalizzazione e la revisione del superbonus e la circolazione dei crediti fiscali non più libera e l'introduzione di un premio o un'indennità fino a 3.000 euro riconosciuto da parte delle imprese ai dipendenti esenti da imposta.
Sanatoria ricerca % sviluppo	IL SOLE 24 ORE 10.11.2022	Con l'emendamento governativo al Decreto "Aiuti-ter" (D.L. 144/2022) è possibile acquisire la certificazione (art. 23 D.L. 73/2022) che consente di mettersi al riparo dalle contestazioni anche per il credito d'imposta relativo agli esercizi dal 2015 al 2019.
Decreto Aiuti-ter	IL SOLE 24 ORE 11.11.2022	Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Aiuti-quater. Tra le principali novità si segnala: <ul style="list-style-type: none"> • esteso fino al 31.12.2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di elettricità e gas; • la rateizzazione delle bollette può essere chiesta per il periodo 1.10.2022 – 31.03.2023, ma solo in relazione alla parte eccedente

		<p>l'importo medio contabilizzato tra il 1.01 e il 31.12.2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> • prolungato fino al 31.12.2022 lo sconto sui carburanti; • per il mercato tutelato del gas è stato posticipato di un anno il termine della maggior tutela gas fissata a gennaio 2023; • dal 1.01.2023 il tetto all'uso del contante aumenta a 5.000 euro; • ai fini dell'utilizzo dei pagamenti elettronici è riproposto il bonus fiscale per le partite Iva che installano un apparecchio per gli scontrini digitali; • il Superbonus 110% scende al 90%.
Autodichiarazione Covid, correzione e obblighi	IL SOLE 24 ORE 10.11.2022	Nel corso di un webinar organizzato dal Cndcec, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'autodichiarazione degli aiuti Covid è ritenuta corretta se presentata entro i termini di presentazione del 30.11.2022.
Cessione dei bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 11.11.2022	Il blocco degli acquisti da parte di banche e Poste Italiane è dovuta al consolidato orientamento della Cassazione che ritiene dovuto il sequestro penale dei crediti da superbonus 110%, anche nel caso di cessione a soggetti in buona fede estranei al reato. Il Governo è al lavoro per sbloccare la situazione.
Superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 12.11.2022 ITALIA OGGI 12.11.2022	La versione della norma approvata dal Governo con il nuovo Decreto Aiuti-quater ha stabilito un doppio vincolo da rispettare per imprese e contribuenti: la comunicazione asseverata per il superbonus (Cilas) deve essere effettuata entro il 25.11.2022 e i condomini dovranno avere già deliberato l'approvazione dell'esecuzione dei lavori, entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Dichiarazioni doganali online	IL SOLE 24 ORE 12.11.2022	La rivoluzione digitale delle dichiarazioni doganali di importazione, con abbandono del Dau a favore di un data set virtuale di informazioni, diverrà definitivamente operativa a partire dal 30.11.2022.

Crediti d'imposta energivori	IL SOLE 24 ORE 12.11.2022	Anche per i consumi di dicembre 2022 spettano i bonus energia e gas nelle stesse misure percentuali previste per il bimestre precedente, vale a dire 40% per le imprese energivore, 30% imprese non energivore e 40% imprese gasivore e non gasivore.
Novità per lo split payment	IL SOLE 24 ORE 12.11.2022	Dopo l'aggiornamento del 20.10.2022, sono pronti gli elenchi dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment nel 2023 pubblicati nella sezione dedicata del sito del Dipartimento Finanze.
Decreto Aiuti-quater	ITALIA OGGI 12.11.2022	Con la finalità di fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia, le imprese residenti in Italia hanno la possibilità di richiedere ai fornitori di rateizzare, per un minimo di 12 e fino a un massimo di 36 rate mensili gli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023. La rateizzazione sarà coperta da garanzia statale del 90% per il tramite della Sace.

L'Agenzia interpreta



Deduzione piena costi di automezzi strumentali	INTERPELLO N. 553 DEL 07.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, permette di dedurre il 100% dei costi degli automezzi, in assenza dei quali la società non potrebbe esercitare la propria attività.
Ace e strumenti finanziari partecipativi	INTERPELLO N. 552 DEL 07.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che ai fini della super Ace, non rileva la riserva composta dall'afflusso di risorse a titolo di strumenti finanziari partecipativi, almeno fino a quando non sarà avvenuta la loro conversione.
Bonus edili consentito a società estere con immobili in Italia	INTERPELLO N. 550 DEL 07.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha rafforzato l'inesistenza di una correlazione tra residenza in Italia e possibile accesso ai bonus edilizi, in quanto quest'ultimo, è consentito a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, con immobili in Italia, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.
Bonus bollette da 600€ in condominio	CIRCOLARE N. 35/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito istruzioni sul bonus bollette di € 600, ex art. 12, D.L. 115/2022 (Aiuti-bis), precisando al punto 2.1 che sono ricomprese anche le utenze condominiali, a condizione che siano ad uso domestico, ad esempio quelle idriche o di riscaldamento, intestate al condominio "che vengono ripartite tra i condòmini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino)".
Iva al 22% per cessione di edifici degradati	INTERPELLO N. 554 DEL 07.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la cessione, in regime d'impresa, di fabbricati in stato di degrado, iscritti quali "unità collabenti" nella categoria catastale F2, è soggetta all'aliquota Iva ordinaria del 22%. Per questo motivo, in base al principio di alternatività, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Interconnessione per iperammortamento	INTERPELLO N. 551 DEL 07.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che, in caso di interconnessione successiva all'effettuazione dell'investimento e alla sua messa in funzione, l'iperammortamento non riguarda le quote di canoni relative ai mesi precedenti, ma solamente le quote dei canoni successivi all'interconnessione.
Fusione enti ecclesiastici	INTERPELLO N. 555 DEL 07.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che gli enti ecclesiastici possono beneficiare della neutralità fiscale prevista per la fusione limitatamente ai beni gestiti dall'ente incorporato in regime di impresa (e, pertanto, indicati nell'inventario) che, dopo la fusione, confluiscono nell'attività d'impresa dell'ente incorporante.
Bonus 600€ esteso ai familiari	CIRCOLARE N. 35/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito i primi chiarimenti in merito all'innalzamento (a € 600), per tutto il 2022, dell'esenzione dal reddito di lavoro dei fringe benefit, che comprende anche il rimborso del pagamento delle utenze domestiche.
Plusvalenze esenti per la Spv irlandese	INTERPELLO N. 556 DEL 07.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la cessione delle note di cartolarizzazione da parte di una Spv (Special purpose vehicle) irlandese può beneficiare dell'esenzione sulle plusvalenze realizzate.
Codice tributo per bonus gasolio per trasportatori	RISOLUZIONE N. 65/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice tributo "6989" ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto ex art. 3 D.L. 50/2022.
Tax credit sulle donazioni	PROVVEDIMENTO N. 414366/2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha definito le modalità di fruizione del credito d'imposta pari al 30% dell'importo delle erogazioni liberali in denaro versati agli istituti tecnici superiori.
Omologa del concordato e pretesa fiscale	CONSULENZA GIURIDICA N. 6/2022	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i decreti di omologa del concordato non sono assimilabili alle pronunce che

annullano in tutto o in parte la pretesa tributaria e, di conseguenza, non legittimano la presentazione di un'istanza di sospensione legale della riscossione, ai sensi dell'art. 1, c. 537 e seguenti L. 228/2012.

Sospensione della
riscossione e
autotutela

CONSULENZA
GIURIDICA
N. 6/2022

L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica, ha precisato che l'unica strada percorribile nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate, in veste di agente di riscossione, non rispetti il concordato fallimentare, resta l'autotutela.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Rinuncia al credito integra la base imponibile Iva</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 32598/2022</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui l'impresa rivenda un macchinario alla società che glielo aveva venduto precedentemente, a fronte di una somma di denaro e della rinuncia al credito che tale società vantava nei suoi confronti in relazione alla precedente vendita, concorre alla formazione della base imponibile della rivendita anche l'importo del debito estinto e deve, pertanto, essere assoggettato a Iva.</p>
<p>Frode negli appalti edilizi di manodopera</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 33994/2022</p>	<p>La Cassazione penale ha chiarito che negli appalti fittizi di servizi, che dissimulano la mera messa a disposizione di manodopera, le fatture emesse dal fittizio prestatore (artt. 2 e 8 D. Lgs. 74/2000) devono essere ritenute giuridicamente inesistenti, in quanto contengono una diversa descrizione rispetto all'operazione eseguita.</p>
<p>Contrasto a frodi Iva Ue</p>	<p>CORTE DI GIUSTIZIA UE C-641/21</p>	<p>La Corte di Giustizia Europea si è nuovamente soffermata sulla funzione e gli effetti delle regole sulla localizzazione delle operazioni comunitarie, in relazione all'applicazione dei principi in materia di contrasto delle frodi e degli abusi elaborati dalla propria giurisprudenza.</p>
<p>Prescrizione credito interrotta da ipoteca immobiliare</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 30599/2022</p>	<p>La Cassazione ha precisato che l'iscrizione d'ipoteca sugli immobili adottata dall'agente o dal concessionario della riscossione è un atto interruttivo della prescrizione del credito, nonostante il provvedimento sia stato annullato dal giudice tributario con sentenza definitiva.</p>
<p>Risarcimento da reato</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 29862/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla commissione di un reato tributario non coincide con l'imposta evasa.</p>

<p>Reato di riciclaggio assorbe altri illeciti</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 38141/2022</p>	<p>La Cassazione ha ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel caso concreto integrato dalla intestazione fittizia di un immobile acquistato con il denaro provento di una bancarotta, sia assorbito nel reato di riciclaggio.</p>
<p>Sequestro per truffa legata al 110%</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 40867/2022</p>	<p>La Cassazione ritiene legittimo il sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria a carico della banca nell'inchiesta sulla truffa legata al superbonus, malgrado l'istituto di credito sia la parte offesa dei reati ipotizzati dagli inquirenti.</p>
<p>Acconti superbonus senza lavori</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 42012/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che gli acconti per i lavori del superbonus possono comportare il reato di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, se non sono riferiti a lavori già effettuati corrispondenti agli stati di avanzamento lavori.</p>
<p>Detrazione Iva con aliquota più elevata</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 32900/2022</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che in caso di indicazione in fattura di un'aliquota Iva più alta rispetto a quella effettiva, è possibile detrarre solamente nei limiti di quanto dovuto.</p>
<p>Riduzione delle sanzioni per sproporzione tra tributo e sanzione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 28432/2022</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che il principio basato sul nuovo testo dell'art. 7, c. 4 D.lgs. 472/97, secondo cui la circostanza che rende manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione non deve essere più di carattere "eccezionale", non comporta di per sé la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo, prevista solo come possibilità dalla norma.</p>
<p>Asseverazione del professionista e sequestro delle parcelle</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 42010/2022</p>	<p>La Cassazione conferma la legittimità del sequestro dei proventi professionali percepiti dal professionista-asseveratore, nel caso in cui gli elementi fattuali e documentali raccolti nell'indagine consentono di rendere fondata la compartecipazione causale all'ipotesi di truffa connessa alla</p>

circolazione di bonus inesistenti.

<p>Prova testimoniale nel reato di omessa dichiarazione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 42624/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che anche il testimone può provare l'esistenza dei costi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta evasa.</p>
<p>Rettifica fatture senza addebito di Iva</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 33093/2022</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che la successiva rettifica delle fatture erroneamente emesse senza l'addebito dell'Iva non cancella la violazione dell'obbligo di fatturazione.</p>
<p>Evasione fiscale e sequestro conto corrente</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 42616/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che scatta il sequestro sui conti correnti della società per il reato di evasione fiscale ipotizzato a carico del legale rappresentante, anche nel caso in cui le rimesse sono di provenienza lecita, oltre che pervenute in banca dopo la (presunta) commissione del reato.</p>
<p>Sequestro preventivo alla società e all'amministratore</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 40098/2022</p>	<p>La Cassazione autorizza il sequestro preventivo alla società e all'amministratore se quest'ultimo non ha controllato attentamente la condotta dei predecessori, nonché la presenza di omissioni fiscali della società all'atto del suo incarico.</p>

In breve

L'autodichiarazione semplificata e la definizione agevolata degli avvisi bonari

Di Francesco Costa

L'autodichiarazione aiuti di Stato compilata in modalità semplificata consente ai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata degli avvisi bonari di non presentare la seconda dichiarazione, richiesta in determinate circostanze.

Si fa riferimento, ai contribuenti che beneficiano della definizione degli avvisi bonari di cui all'art. 5 comma 1-9 del DL 41/2021, finalizzata alla definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR 600/73 e dell'art. 54-*bis* del DPR 633/72, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni. Questa definizione può riguardare gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2017 e 2018 emessi nei confronti di contribuenti titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che abbiano subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019. La riduzione è calcolata all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

Si ricorda che l'autodichiarazione degli aiuti di Stato deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

I beneficiari della menzionata definizione agevolata degli avvisi bonari presentano l'autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i beneficiari della definizione agevolata degli avvisi bonari, se hanno beneficiato anche di altri aiuti del regime "ombrello" (sezione I del quadro A), dovranno in linea di massima presentare due autodichiarazioni.

Sono tenuti a presentare una prima autodichiarazione entro il 30 novembre 2022 e una seconda, con riguardo alla definizione agevolata, oltre tale termine, ma entro i 60 giorni dal pagamento, qualora le somme relative alla definizione non siano state incluse

nella prima dichiarazione (come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 143438/2022).

Nella seconda autodichiarazione è prevista, tra l'altro, la valorizzazione nel quadro A unicamente dei campi relativi alla definizione agevolata. Non è invece richiesta la compilazione dei quadri B e C. Inoltre, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, devono essere considerati tutti gli aiuti già indicati nella prima dichiarazione. Infine, nella sezione "superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework" si dovrà indicare solo l'eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

Le istruzioni aggiornate per la compilazione del modello di autodichiarazione, a seguito dell'introduzione della possibilità di compilare il modello in modalità semplificata, consentono ora per tali soggetti l'esonero dalla presentazione della seconda dichiarazione.

Viene infatti espressamente previsto che la seconda autodichiarazione non vada presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione di tale casella.

Si ricorda che la casella "ES" può essere barrata laddove non si intenda fruire dei maggiori massimali della Sezione 3.12 e gli aiuti ricevuti non superino i massimali *pro tempore* vigenti della Sezione 3.1 e in tal caso non deve essere compilato il quadro A.

Infine, si ricorda che i contribuenti che si avvalgono della modalità "semplificata" di compilazione dell'autodichiarazione (barrando la predetta casella "ES" e non compilando quindi il quadro A) dovranno compilare il prospetto aiuti di Stato nel quadro RS del modello REDDITI 2022, indicando i dati necessari per la registrazione nell'RNA anche dell'aiuto in questione.

L'invio della domanda di definizione delle liti

di Alberto De Stefani

Entro il 16.01.2023 il contribuente che intende definire le liti pendenti è chiamato ad assolvere due adempimenti.

Come prima cosa deve trasmettere il modello debitamente compilato all'indirizzo PEC della Direzione provinciale o DRE parte del giudizio, in quanto non è possibile utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Anche nel caso sia coinvolta l'Agente della riscossione, la PEC deve essere comunque inviata solamente all'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente, egli deve effettuare i versamenti in un'unica soluzione tramite modello F24. Il soggetto che presenta la domanda deve anche essere l'intestatario del modello F24.

Nella compilazione del prospetto approvato dal provvedimento n. 356446 del 16.09.2022 dell'Agenzia delle Entrate, devono essere specificati:

- il codice identificativo della Direzione provinciale ufficio legale (lo stesso codice andrà poi riportato anche nel modello F24);
- la data di notifica del ricorso in Cassazione (che deve essere anteriore al 16.09.2022) e il numero di registro cronologico se presente;
- gli estremi della sentenza impugnata con ricorso in Cassazione;
- gli estremi identificativi dell'atto impugnato (numero, tipo, periodo di imposta);
- la tipologia di definizione applicabile (comma 1 o comma 2 dell'art. 5 della L. 130/2022);
- le somme da versare (importo lordo, importo versato in corso di giudizio, importo netto).

Per compilare invece il modello F24, occorre seguire le istruzioni contenute nella risoluzione n. 50/2022, indicando come anno il periodo di imposta oggetto dell'atto impugnato.

Occorre prestare attenzione all'importo delle somme che si vanno ad indicare, dato che nel modello di definizione è necessario riportare totalmente gli importi dovuti mentre nel modello F24 l'importo va distinto a seconda delle diverse imposte.

Ad ogni atto impugnato deve corrispondere un'autonoma domanda di presentazione e un distinto versamento, a prescindere dal fatto che i ricorsi siano stati unificati o che il contribuente abbia presentato ricorso impugnando più atti.

Trattandosi di una domanda di natura amministrativa, per trasmettere il modello è sufficiente la PEC del contribuente o quella del professionista. La figura dell'avvocato cassazionista è invece indispensabile per trasmettere l'istanza di sospensione del processo a seguito della definizione.

Il modello deve essere sottoscritto (non digitalmente) da parte del contribuente che ha presentato il ricorso introduttivo, dato che nel modello non ci sono campi relativi all'intermediario. Tuttavia, non essendo diversamente indicato, anche se fosse l'intermediario a sottoscrivere il modello, non dovrebbero esserci problemi. Nei campi dove si indica un recapito per poter essere contattati (cellulare, fax, posta elettronica), è possibile indicare i dati dell'intermediario.

Trattandosi di un invio tramite PEC, al fine di facilitare il compito del funzionario è possibile allegare altri documenti utili, tra i quali si ricorda non deve mancare il modello F24 attestante il versamento.

Non è semplice determinare il valore della lite, in quanto è necessario tener conto dell'eventuale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nei pregressi gradi di giudizio e dalla eventuale formazione di giudicati interni. Per questo motivo, si consiglia di produrre una memoria esplicativa e un prospetto di calcolo delle somme.

L'Approfondimento – 1

Studio associato – le regole per compensare l'eccedenza di ritenute non utilizzate – seconda parte

di *Alessandro Marcolla*

PREMESSA

Riprendiamo l'analisi delle regole per l'utilizzo in compensazione delle eccedenze di ritenute subite, restituite dagli associati all'associazione professionale.

Dopo aver trattato della modalità di riattribuzione delle ritenute, del necessario esplicito assenso e della obbligatoria indicazione nella dichiarazione dei redditi, di seguito focalizzeremo la nostra attenzione:

- sul visto di conformità e sul momento della compensazione;
- sulla gestione delle ritenute;
- sulla compilazione del modello F24;
- sulle ritenute maturate dalle Srl.

L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

È noto che, talvolta, la compensazione dei crediti possa richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Ciò si verifica quando il credito da compensare supera il limite di € 5.000,00.

Ebbene, per il caso del credito derivante dalla restituzione delle ritenute qualche dubbio era sorto, prima sulla necessità o meno di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione e poi su quale dichiarazione dovesse essere apposto detto visto.

Dubbi risolti dall'Amministrazione Finanziaria che con la circolare n. 28/E/2014 ha chiarito che:

- associati e soci non sono tenuti all'apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione se la restituzione delle ritenute risulta superiore a € 5.000,00. Se, però, i soggetti richiamati utilizzano in proprio un credito scaturente

dalla propria dichiarazione per un importo superiore alla soglia indicata, questi sono tenuti, invece, ad apporre il visto di conformità nella propria dichiarazione;

- il visto di conformità dovrà essere apposto sulla dichiarazione della associazione/società qualora l'ente collettivo intenda utilizzare detto credito per un importo superiore a € 5.000,00.

IL MOMENTO PER POTER COMPENSARE

Per quanto attiene al momento in cui poter compensare richiamiamo le regole dettate dal DL n. 124/2019. Normativa che consente la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP, per importi superiori a € 5.000,00, solo a seguito della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito.

Per questi motivi, è ragionevole ritenere che anche il credito formato da ritenute riattribuite, superiore al limite di € 5.000,00, non possa essere fruito liberamente, ma debba essere utilizzato in compensazione solo a seguito della presentazione della dichiarazione da parte dell'associazione stessa.

LA GESTIONE DELLE RITENUTE

L'aspetto più delicato della tematica in esame riguarda senza ombra di dubbio la disposizione che consente agli associati/soci delle associazioni/società di persone ex art. 5 del TUIR¹:

¹ L'art. 5 del TUIR afferma che: "1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

- a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;
- b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
- c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la

- di restituire all'ente collettivo le ritenute che residuano dopo la scomputo del proprio debito IRPEF;
- all'ente collettivo di utilizzare in compensazione le ritenute ricevute.

In particolare, evidenziamo come il meccanismo della restituzione delle ritenute non sia libero, ma bensì vincolato all'abbattimento dei soli debiti IRPEF degli associati/soci.

Premesso ciò, ci chiediamo per prima cosa se l'associato/socio risulti obbligato o meno alla restituzione dell'intero importo che eccede l'IRPEF dovuta, ovvero se lo stesso possa restituire anche somme di importo inferiore.

Su questo punto è intervenuta l'Amministrazione Finanziaria con il documento di prassi n. 12/E/2010 precisando che l'associato/socio può restituire anche somme inferiori rispetto alle eccedenze maturate in dichiarazione.

Di conseguenza, se l'associato/socio decide di utilizzare parte delle ritenute eccedenti per abbattere altri debiti, si pensi ad esempio all'IMU, questi è libero di farlo.

Una scelta diversa dell'Ufficio sarebbe risultata quantomeno curiosa, posto che l'associazione potrebbe anche non avere un ammontare di debiti tributari tale da poter assorbire tutte le eccedenze di ritenute restituite dagli associati/soci, per cui essa stessa potrebbe aver convenienza a pattuire un plafond di eccedenze ridotto.

scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

- d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

- a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
- b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Altra questione da tenere in considerazione riguarda, invece, il caso dell'associato/socio che dichiara redditi di natura professionale da cui derivano proprie ritenute e redditi da partecipazione anch'essi collegati a ritenute.

Ebbene, ci si chiede in un caso di tal genere come debba essere conteggiata la quota parte da restituire all'associazione/società.

Ad oggi in dottrina sono state proposte due soluzioni:

- la prima basata su una metodologia logica, ma complicata da attuare, in forza della quale si dovrebbe applicare un criterio di proporzionalità;
- una seconda più semplicistica e di più facile attuazione in base alla quale non esisterebbe alcuna priorità da seguire nell'utilizzo delle ritenute. Pertanto, il contribuente risulterebbe libero di scegliere quali ritenute utilizzare per prime.

È evidente come la seconda soluzione sia più appetibile per gli associati/soci che con ogni probabilità utilizzeranno prima le proprie ritenute e in seconda battuta le ritenute imputate dall'associazione/società, dato che l'eventuale eccedenza restituita di queste ultime è oggetto di monetizzazione.

Di seguito un esempio.

Esempio 1

Supponiamo che il Sig. Mario Rossi:

- sia un professionista dotato di partita IVA individuale
- detenga una partecipazione in una associazione professionale.

Nel periodo d'imposta 2021 nella dichiarazione dei redditi del Sig. Mario Rossi confluiscono ritenute d'acconto derivanti:

- da compensi individuali per un importo pari a € 20.000,00, riportate nel **quadro RE**;
- dalla partecipazione detenuta nell'associazione professionale per un importo pari a € 15.000,00, riportate nel **quadro RH**.

L'importo totale delle ritenute subite dal Sig. Mario Rossi nel corso del 2021 è, quindi, pari a € 35.000,00 (20.000 + 15.000).

Ipotizziamo, inoltre, che l'IRPEF dovuta dal Sig. Mario Rossi nell'anno 2021 sia pari a € 25.000,00.

Con questi dati il Sig. Mario Rossi per abbattere l'imposta potrà utilizzare per prime le ritenute derivanti dal **quadro RE**, dimodoché l'eccedenza di € 10.000,00 (35.000 – 25.000) rispetto al saldo IRPEF risulti formata esclusivamente da ritenute provenienti dal **quadro RH**, che, come sappiamo, possono essere restituite all'associazione professionale.

Dall'esempio proposto emerge chiaramente che l'associazione professionale per poter compensare dal 1.1.2022 deve tener conto anche delle posizioni di ciascun associato.

Per avere contezza quanto mai più precisa dell'importo delle ritenute a disposizione occorrerà, infatti, determinare per ciascun socio la quota di ritenute derivante da redditi diversi rispetto a quello di partecipazione.

Ovviamente, quanto sopra dovrà essere fatto solo se l'associazione ha necessità di compensare in tempi brevi. Diversamente, se non sussiste questa necessità si può optare per una via più cauta, ovvero compensare a inizio anno solo un quantitativo ridotto di ritenute e rinviare la parte rimanente al momento in cui vengono liquidate le imposte dei singoli associati.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

La modalità di compilazione della delega F24 in cui vengono riportate le ritenute da utilizzare in compensazione è stata oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell'Ufficio.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il codice tributo da utilizzare è il **6830**. Sul punto si osserva che il codice in questione è stato istituito con la risoluzione n. 6/E/2010, è denominato "**Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'art. 5, Tuir**" e deve essere riportato nella sezione Erario del modello F24;
- l'anno di riferimento da indicare nel modello F24 è quello relativo al periodo d'imposta, oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione emerge.

Così, ad esempio, se nell'anno 2022 si utilizzano le ritenute maturate con riferimento al 2021, riportate nel modello Unico 2022, l'anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2021.

Di seguito un esempio.

Esempio 2

Supponiamo che l'associazione professionale Conti riceva dai suoi associati le seguenti ritenute:

- € 2.500,00 da Luigi Conti che, avendo diversi redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili, ipotizza di assorbire buona parte delle ritenute imputategli dall'associazione;
- € 6.500,00 da Franco Conti che, avendo moglie, due figli a carico, ingenti spese mediche e lavori di ristrutturazione edilizia, ipotizza di restituire tutte le ritenute imputategli dall'associazione.

Al 16.1.2022 lo studio associato detiene un ammontare di ritenute spendibili pari a € 9.000,00 (2.500 + 6.500).

Da quanto abbiamo appreso, però, le ritenute immediatamente fruibili sono pari a € 5.000,00, mentre la differenza potrà essere utilizzata solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi sulla quale occorrerà apporre il visto di conformità.

Ipotizziamo ora che il debito IVA dell'associazione del mese di dicembre 2021 sia pari a € 7.000,00. Ebbene, la differenza di € 2.000,00 dovrà essere versata.

Evidenziamo, inoltre, che a seguito della restituzione delle ritenute l'associazione professionale provvederà a pagare al Sig. Luigi Conti € 2.500,00 e al Sig. Franco Conti € 6.500,00 e che i pagamenti in questione non hanno alcuna rilevanza fiscale.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6830		2021		5.000,00	
	RITENUTE ALLA FONTE	6012		2021	7.000,00		
	ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto						+/-
TOTALE A					7.000,00	5.000,00	SALDO (A-B)
					B		+ 2.000,00

LA SORTE DELLE RITENUTE SUBITE DALLE SRL

Nel corso di questa disamina abbiamo imparato che la procedura di riattribuzione delle ritenute subite può essere utilizzata solo dalle associazioni professionali e dalle società di persone.

Qualche dubbio era sorto, invece, circa la possibilità di applicare la procedura descritta alle Srl, che a norma degli artt. 115 e 116 del TUIR, optano per la trasparenza fiscale e che, conseguentemente, adottano una metodologia di imputazione dei redditi analoga a quella delle società di persone.

Osserviamo subito, che con la circolare n. 56/E/2009 l'Ufficio non ha richiamato tra i soggetti ammessi al meccanismo della riattribuzione delle ritenute le Srl trasparenti.

Almeno inizialmente, però, con una interpretazione estensiva la maggior parte della dottrina era concorde a far rientrare nel novero dei soggetti ammessi al beneficio anche le Srl trasparenti.

Di parere contrario è stato, infine, l'Ufficio che con la risoluzione n. 99/E/2011 ha proposto per una interpretazione restrittiva escludendo di fatto i soci delle Srl trasparenti, che a seguito di questa presa di posizione non possono restituire alla società le ritenute eccedenti.

L'Amministrazione Finanziaria ha giustificato la sua posizione sostenendo che per:

- i soggetti ex art. 5 del TUIR, ovvero associazioni professionali e società di persone, l'imputazione del reddito ai soci costituisce il regime naturale di tassazione;
- le Srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, l'imputazione dei redditi ai soci costituisce, invece, un'opzione.

In particolare, nel citato documento di prassi l'Agenzia delle Entrate evidenzia come la restituzione delle ritenute dai soci alla società abbia l'effetto di ricondurre, seppur limitatamente alle ritenute, il soggetto trasparente alla modalità di tassazione ordinaria IRES, risultando così in contraddizione con l'opzione per la trasparenza effettuata.

A parere della dottrina questa conclusione non sembra affatto convincente. A ben vedere i soci che hanno scelto per la trasparenza fiscale hanno deciso di far concorrere il reddito prodotto dalla società pro quota alla liquidazione delle loro imposte.

Per queste ragioni, il credito derivante dalla restituzione delle ritenute eccedenti dovrebbe essere considerato solo come un effetto secondario. Ammettere, inoltre, le Srl trasparenti alla procedura di riattribuzione avrebbe evitato storture finanziarie e semmai rafforzato l'opzione per la trasparenza.

Come abbiamo visto, però, l'Ufficio non è stato di questo avviso. Pertanto, i soci delle Srl trasparenti che per effetto delle ritenute risultano a credito non hanno altra possibilità che:

- compensare il credito IRPEF con altri versamenti tributari e/o contributivi;
- presentare istanza di rimborso per la restituzione del credito IRPEF eccedente, subendo le lunghe attese degli Uffici.

Se, quindi, queste sono le regole pare proprio che le Srl trasparenti che subiscono un notevole ammontare di ritenute abbiano pochi vantaggi ad esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale.

L'Approfondimento – 2

La costituzione on line di SRL

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Il Legislatore comunitario e nazionale stanno introducendo nell'ordinamento giuridico strumenti operativi che cercano di semplificare gli adempimenti ai cittadini. È partita la Comunità Europea con la direttiva n. 2017/1132 (direttiva modificata dalla successiva direttiva n. 2019/1151) intervenendo sull'uso di strumenti e processi digitali nell'ambito del diritto societario. Il legislatore interno ha recepito tale direttiva con il D.Lgs. 183/2021 introducendo, a regime, la possibilità di costituire srl con la partecipazione online delle parti interessate, senza quindi la necessità della presenza fisica delle stesse dinanzi al Notaio.

La stessa Relazione illustrativa al Decreto di recepimento ha evidenziato che le procedure che consentono la costituzione delle srl con modalità "on-line" sono finalizzate a "ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi".

Ecco che il Legislatore ha introdotto un sistema, basato sull'utilizzo di una piattaforma telematica, in grado di fornire adeguate garanzie in relazione all'identificazione delle parti, all'indagine in merito alla loro volontà nonché all'adeguamento della stessa all'ordinamento giuridico. Nel testo leggiamo che "prevedere la stipula da remoto richiede l'adozione di cautele e requisiti di sicurezza che impongono una disciplina di natura pubblica ... Del resto, mantenere un alto livello di sicurezza nelle contrattazioni è di interesse generale, per garantire l'affidabilità dei pubblici registri e contenere al minimo le controversie".

Come ogni disposizione di carattere generale, richiede l'emanazione di un provvedimento attuativo. Ecco che interviene il Decreto del MISE n. 155/2022, pubblicato sulla G.U 21.10.2022 n. 247, prevedendo i modelli standard utilizzabili per la predisposizione degli atti costitutivi delle predette società. Il Decreto esplica la sua efficacia dal 5.11.2022.

Merita precisare che non tutte le società possono costituirsi con questa procedura “semplificata” ma coinvolge esclusivamente le S.r.l., escludendo qualsiasi altra tipologia societaria.

Già nel 2020, cioè in piena pandemia da Covid-19, a mente dell’articolo 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, veniva prevista la possibilità di svolgimento dell’assemblea “a distanza”. Tale previsione era di carattere temporaneo e legata ai divieti di assembramento.

In particolare, fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2022 (termine così prorogato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe) era consentito, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il relativo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione in grado di garantire l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione degli stessi e l’esercizio del diritto di voto.

COSTITUZIONE ONLINE DI SRL

L’articolo 2 del D.Lgs. 183/2021 prevede che l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata (srl) e delle società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) aventi sede in Italia può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Un vincolo è posto dal versamento del capitale sociale. Sappiamo che la regola generale prevede che il capitale sociale sia versato all’organo amministrativo. Con la nuova previsione, invece, è previsto che per beneficiare della modalità costitutiva “on-line”, il capitale della società deve essere versato mediante conferimenti in denaro mediante bonifico bancario eseguito su un c/c dedicato intestato al notaio. Questa modalità costitutiva esclude, quindi, la possibilità di effettuare conferimenti in natura ed i conferimenti d’opera. Invero, i conferimenti d’opera sono stati poco utilizzati.

Ai fini della costituzione online della srl le parti, se cittadini italiani, devono rivolgersi al notaio

del luogo in cui almeno una di esse ha la residenza o la sede legale.

In presenza di parti residenti all’estero, come confermato nella Relazione illustrativa, *“qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l’atto”*.

La piattaforma telematica utilizzata per la costituzione on-line (articolo 2, comma 2, D.Lgs.183/2021) consente tra l'altro:

- l'accertamento dell'identità dei partecipanti;
- la verifica dell'apposizione, della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata;
- la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;
- "la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà".

La piattaforma, oltre ad utilizzare mezzi elettronici che forniscono un elevato livello di garanzia dell'identificazione elettronica, assicura:

- il collegamento continuo con le parti in videoconferenza;
- la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere;
- l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari;
- la conservazione dell'atto;
- il "tracciamento di ogni attività";
- il contestuale rilascio alle parti eventualmente sprovviste, ai fini della sottoscrizione dell'atto, della firma elettronica riconosciuta.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL NOTAIO

Il Notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale, e nell'ambito dell'attività di controllo può:

- interrompere la stipula dell'atto in videoconferenza e richiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, qualora:
 - dubbi dell'identità del richiedente;ovvero
 - rilevi il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società;
- può rettificare un atto informatico mediante una propria certificazione contenuta in un atto pubblico formato con modalità informativa.

MODELLI STANDARD

L'articolo 2 stabilisce poi al comma 3 che l'atto costitutivo è ricevuto dal notaio per atto pubblico informatico.

Inoltre il Legislatore ha previsto che l'atto può essere redatto anche utilizzando modelli uniformi (standard), individuati con uno specifico Decreto:

- redatti anche in lingua inglese;
- pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

I modelli standard per la costituzione in videoconferenza della srl (anche semplificata) sono stati approvati dal MISE con il Decreto n. 155/2022. Per completezza di trattazione si riportano nel presente intervento. Si tratta di 2 modelli:

- uno per la costituzione di una S.r.l. ordinaria;
- il secondo per la costituzione della S.r.l. semplificata.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della srl deve depositarlo entro 10 giorni presso il competente Registro Imprese così come previsto dall'art. 2330, C.c..

Viene previsto che, qualora le parti adottino il predetto modello standard il compenso notarile è determinato in misura non superiore al 50% di quello previsto dalla Tabella C)- Notai di cui al DM n. 140/2012.

Di seguito gli atti costitutivi, dove l'allegato 1 riguarda le S.r.l. ordinarie, mentre l'allegato 2 si riferisce alle S.r.l. semplificate.

ALLEGATO N.1

Modello di atto costitutivo delle società a responsabilità limitata avente sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN VIDEOCONFERENZA REPUBBLICA ITALIANA

1. L'anno [...]

2. il giorno [...]

3. del mese di [...]

4. in [...]

Dinanzi a me [...] Notaio in [...], iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di [...], competente essendo almeno una delle parti intervenute residente nel territorio della Regione in cui si trova la propria sede notarile ovvero all'estero

SI SONO COSTITUITI

in video conferenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato,

I SIGNORI

5. nome [...]

6. cognome [...]

7. nato a [...]

8. il giorno [...]

9. cittadino [...]

10. residente in [...] [e domiciliato in [...]] [utilizzare se ricorre]

11. codice fiscale [...]

[...] 12. [selezionare se ricorre l'ipotesi] in qualità di legale rappresentante di/della: [...] [indicare nome e cognome, in caso di persona fisica; oppure la denominazione/ragione sociale]

secondo i poteri risultanti da:

[...] iscrizione n. [...] nel registro delle imprese della Camera di commercio di [...] [indicare la denominazione della Camera di commercio]

[...] atto [...] [indicare la natura dell'atto e i suoi estremi] qui unito in allegato

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

[...] [selezionare se ricorre l'ipotesi]

SONO ALTRESI' PRESENTI

nel luogo sopra indicato

I SIGNORI

5. nome [...]

6. cognome [...]

7. nato a [...]

8. il giorno [...]

9. cittadino [...]

10. residente in [...] [e domiciliato in [...]] [utilizzare se ricorre]

11. codice fiscale [...]

[...] 12. [selezionare se ricorre l'ipotesi] in qualità di legale rappresentante di/della: [...] [indicare nome e cognome, in caso di persona fisica; oppure la denominazione/ragione sociale]

secondo i poteri risultanti da:

[...] iscrizione n. [...] nel registro delle imprese della Camera di commercio di [...] [indicare la denominazione della Camera di commercio]

[...] atto [...] [indicare la natura dell'atto e i suoi estremi] qui unito in allegato [aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

Detto/i comparente/i, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede/richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale si conviene quanto segue.

13. È costituita una società a responsabilità limitata denominata [...] s.r.l.

14. La società ha per oggetto [...], come meglio specificato nello statuto di seguito riportato.

15. La società ha sede in [...] [indicare solo il comune].

15.1 Ai fini dell'iscrizione del presente atto costitutivo nel Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale viene fissato nel Comune indicato al punto precedente, in via [...], al n. [...].

[...] 15-bis [selezionare se ricorre l'ipotesi] La società ha sede secondaria in [...] [indicare solo il comune]

16. La durata della società è indicata nello statuto.

17. Il capitale sociale è fissato in euro [...], interamente sottoscritto dai soci nel modo seguente:

dal socio [...] [indicare nome e cognome, oppure denominazione o ragione sociale] per una quota di partecipazione del valore nominale di euro [...] pari al [...] % del capitale sociale, da liberarsi in denaro;

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

18. Ai sensi dell'articolo 2464, quarto comma, del codice civile, nonché dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, del capitale sociale, come sopra fissato e sottoscritto in euro [...] (euro [...]), è stato versato il [...] per cento, da ciascun socio con riferimento alla partecipazione rispettivamente sottoscritta, mediante corrispondenti bonifici bancari accreditati sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, intestato a me Notaio presso la Banca [...] (Iban [...]), e precisamente:

dal socio [...] per l'importo di euro [...], mediante bonifico bancario eseguito in data [...], con addebito sul conto corrente bancario allo stesso intestato presso la banca [...], con valuta sul mio conto corrente dedicato dal [...] (C.R.O. n. [...])

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

[opzionale se versato il solo 25% del capitale] Il residuo capitale sarà versato nei modi e nei tempi che l'organo amministrativo riterrà opportuni.

I comparenti conferiscono a me notaio l'incarico di consegnare le somme come sopra depositate alla società, una volta perfezionato il procedimento di iscrizione nel competente Registro delle Imprese, mediante corrispondente bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima società.

19. La società sarà retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

20. Gli esercizi sociali si chiuderanno al [...] di ogni anno ed il primo si chiuderà al [...].

21. La società sarà amministrata:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

[...] da un amministratore unico, nella persona del sig. [...]

[indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale]

[...] da un consiglio di amministrazione composto da n. [...]

membri, nelle persone dei sigg.ri: [...] [indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale - tante ricorrenze quanti sono i componenti del cda]

Come presidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. [...]

[...] [selezionare se ricorre l'ipotesi] Come vice presidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. [...]

[...] dai sigg.ri:

[indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale - tante ricorrenze quanti sono gli amministratori nominati], che operano congiuntamente

[...] dai sigg.ri:

[indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale - tante ricorrenze quanti sono gli amministratori nominati], che operano disgiuntamente

22. L'organo amministrativo così nominato rimarrà in carica:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

[...] a tempo indeterminato

[...] fino alla data del [...] [gg/mm/aaaa]

[...] fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al

[...] [gg/mm/aaaa]

23. [se gli Amministratori nominati sono presenti] I Signori [...], nominati alla carica di amministratori, accettano l'incarico conferito, chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e, in conformità a quanto già comunicato ai soci, dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile, né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

24. Le spese e tasse relative al presente atto, che sono stimate in approssimativi euro [...], sono a carico della società.

[25. Sottoscrizione digitale del costituente/dei costituenti e del Notaio]

STATUTO

1. Denominazione

1.1 È costituita la società a responsabilità limitata denominata [...] s.r.l.

2. Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di [...], all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese.

[...] [opzionale] 2.2 È inoltre prevista una sede secondaria nel Comune di [...], all'indirizzo ugualmente iscritto nel registro delle imprese.

2.3 È facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

2.4 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

3. Oggetto

3.1 La società ha per oggetto: [...].

3.2 La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

4. Durata

4.1 La durata della società è fissata come segue:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

[...] 4.1.1 fino al [...]

[...] 4.1.2 indeterminata

5. Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è pari ad euro [...] e, nel caso di più soci, è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2481-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

6. Quote di partecipazione al capitale sociale

6.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale:

[selezionare una delle opzioni seguenti].

[...] 6.1.1 sono determinate in misura proporzionale al conferimento

[...] 6.1.2 possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

6.3 Ai sensi dell'articolo 2474 del codice civile, la società non può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

6.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7. Trasferimento delle quote di partecipazione

[selezionare una delle seguenti opzioni]

[...] Prima opzione: libera trasferibilità della partecipazione

7.1 Le partecipazioni societarie sono divisibili e trasferibili in tutto o in parte, a Soci e a terzi, per atto tra vivi e a causa di morte.

[...] Seconda opzione: divieto assoluto di trasferimento

7.2 È vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.

[...] [opzionale] 7.2.1 Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2469, secondo comma, del codice civile per il caso di clausole recanti previsioni di intrasferibilità delle partecipazioni, può essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

[...] Terza opzione: diritto di prelazione

7.3 In caso di trasferimento a titolo oneroso e dietro corrispettivo in denaro di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

[...] [opzionale] 7.3.1 il diritto di prelazione è inoltre escluso nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

7.3.2 Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

7.3.3 Entro il termine di [...] giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di [...] giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

7.3.4 Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

7.3.5 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi [...] giorni.

7.3.6 Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

8. Quota di partecipazione del socio deceduto

[...] [opzione selezionabile solo nel caso in cui, all'articolo 7, sia stata selezionata la terza opzione (diritto di prelazione)]

8.1 Nel caso di morte di un socio:

[selezionare una delle seguenti alternative]

8.1.1 la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio receduto.

8.1.2 la quota di partecipazione del socio deceduto è traferita agli eredi o legatari, che nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

9. Recesso del socio

9.1 Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso per posta elettronica certificata, da inviarsi entro [...] giorni dall'iscrizione nel registro imprese

o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

9.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre lo stesso termine di cui al punto 9.2, decorrente dal momento della sua conoscenza da parte del socio.

9.4 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro [...]

giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.6 Il recesso e la liquidazione della partecipazione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

10. [opzionale] Esclusione del socio

[...] [opzionale] 10.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

[selezionare una o più delle seguenti opzioni]

[...] 10.1.1 interdizione, inabilitazione, fallimento del socio

[...] 10.1.2 esercizio di attività concorrente con quella della società

[...] 10.1.3 cancellazione dall'albo professionale, ove tale iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attività societaria

[...] 10.1.4 impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile

[collegato al precedente] 10.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino [percentuale o quota parte (ad es. la maggioranza assoluta; i due/terzi; i tre/quarti; etc.))] del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

[collegato al precedente] 10.3 L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la

seguinte camera arbitrale, ai sensi degli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:

[...], con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

[collegato al precedente] 10.4 Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'articolo 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

[collegato al precedente] 10.5 qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato indicata al punto 10.3, attivata su domanda dell'altro.

[collegato al precedente] 10.6 Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale.

11. Decisioni dei soci

11.1 Sono di competenza dei soci:

i) le decisioni sui seguenti argomenti:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

ii) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

iii) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

12. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

12.1 le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

13. Convocazione dell'assemblea dei soci

13.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

13.2 Ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro [...] [non oltre centoventi] giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero entro il maggior termine di [...] [non oltre centottanta] giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

14. Presidenza dell'assemblea dei soci

14.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

14.3 L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 14.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

14.4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15. Decisioni dei soci - quorum

15.1 L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, ovvero lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina e i loro poteri sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il [...] per cento del capitale sociale.

L'attribuzione a singoli soci di speciali diritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice, nonché la loro modificazione o soppressione, è deliberata con il consenso di tutti i soci.

16. Assemblea dei soci - verbalizzazione

16.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se richiesto dalla legge, dal notaio. Il verbale deve indicare

la data dell'assemblea e,

anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, nonché

le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

16.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

17. Amministrazione della società

17.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

- i) da un amministratore unico;
- ii) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di [...] a un massimo di [...] membri;
- iii) da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di [...] e massimo di [...];
- iv) da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di [...] e massimo di [...].

17.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

[...] [opzionale] 17.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

17.4 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

17.5 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

17.6 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

[...] [opzionale] 17.7 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

[...] 17.7.1 la maggioranza degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale)

[...] 17.7.2 il seguente numero di amministratori: [...] (anche in caso di amministrazione pluripersonale)

[...] 17.7.3 anche uno solo degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale)

l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

18. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

18.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

18.2 In caso di amministrazione congiunta occorre sulle decisioni il consenso unanime di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

19. Adunanze del consiglio di amministrazione

19.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

19.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno [...] giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.

19.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

19.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

19.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

19.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

19.8 Il verbale deve indicare la data dell'adunanza, l'identità dei partecipanti, il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, nonché, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

20. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

20.1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

21. Rappresentanza sociale

21.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:

i) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;

ii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;

iii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;

iv) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 18.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente.

21.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, anche a terzi.

22. Nomina dell'organo di controllo o del revisore

22.1 Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, l'assemblea può nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 del codice civile.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, si

applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

23. Destinazione degli utili

23.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, sono distribuiti ai soci, salva diversa decisione degli stessi.

24. Scioglimento della società

24.1 La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'articolo 2484, primo comma, del codice civile.

[opzionale] 24.2 La società si intende sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

24.2.1 la morte di un socio;

24.2.2 il fallimento di un socio;

24.2.3 la risoluzione del seguente contratto: [...];

24.2.4 la scadenza del seguente brevetto: [...].

[collegato al precedente] 24.3 L'accertamento degli eventi sopra indicati e dell'intervenuto conseguente scioglimento è di competenza dell'organo amministrativo che redige, a tal fine, apposita dichiarazione da depositare, a cura del medesimo organo, presso il registro delle imprese.

25. Comunicazioni

25.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata.

25.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

25.3 Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le

comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

26. Rinvio

26.1 Per quant'altro qui non espressamente previsto si rinvia alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

ALLEGATO N.2

Modello di atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata avente sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA IN VIDEOCONFERENZA

REPUBBLICA ITALIANA

1. L'anno [...]

2. il giorno [...]

3. del mese di [...]

4. in [...]

Dinanzi a me [...] Notaio in [...], iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di [...], competente essendo almeno una delle parti intervenute residente nel territorio della Regione in cui si trova la propria sede notarile ovvero all'estero

SI SONO COSTITUITI

in video conferenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato,

I SIGNORI

5. nome [...]

6. cognome [...]

7. nato a [...]

8. il giorno [...]

9. cittadino [...]

10. residente in [...] [e domiciliato in [...]] [utilizzare se ricorre]

11. codice fiscale [...]

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

[...] [selezionare se ricorre l'ipotesi]

SONO ALTRESI' PRESENTI

nel luogo sopra indicato

I SIGNORI

5. nome [...]

6. cognome [...]

7. nato a [...]

8. il giorno [...]

9. cittadino [...]

10. residente in [...] [e domiciliato in [...]] [utilizzare se ricorre]

11. codice fiscale [...]

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

Detto/i comparente/i, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede/richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale si conviene quanto segue.

13. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione: «[...] SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA», con sede in [...]

[indicare solo il comune ed eventuali sedi secondarie]

14. La società ha per oggetto le seguenti attività: [...].

15. La durata della società è fissata al [...] [oppure] La società è costituita a tempo indeterminato.

16. Il capitale sociale ammonta ad Euro [...] e, nel caso di più soci, è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora [...] sottoscrive una quota del valore nominale di Euro [...] pari al [...]% ([...] per cento) del capitale sociale.

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

17. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Viene/vengono nominato/i amministratore/i i Signori [...] (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali, presente/i accetta/no, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

18. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

19. [opzionale] La revisione legale dei conti è affidata ad un organo di controllo/revisore nominato nella persona del/della Signor/a [...], iscritto/a nell'apposito registro ai sensi di legge.

20. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

21. Ai sensi dell'articolo 2464, quarto comma, del codice civile, nonché dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 183, i soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti mediante corrispondenti bonifici bancari accreditati sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, intestato a me Notaio presso la Banca [...]

(Iban [...]), e precisamente:

dal socio [...] per l'importo di euro [...], mediante bonifico bancario eseguito in data [...], con addebito sul conto corrente bancario allo stesso intestato presso la banca [...], con valuta sul mio conto corrente dedicato dal [...] (C.R.O. n. [...]);

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci costituenti]

I comparenti conferiscono a me notaio l'incarico di consegnare le somme come sopra depositate alla società, una volta perfezionato il procedimento di iscrizione nel competente Registro delle Imprese, mediante corrispondente bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima società.

L'organo amministrativo, preso atto del/dei suddetto/i versamenti eseguiti come per legge sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, intestato a me Notaio, attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Gli esercizi sociali si chiudono il giorno [...].

11. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

[25. Sottoscrizione digitale del costituente/dei costituenti e del Notaio]

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di ottobre

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di OTTOBRE 2022, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 493 DEL 05/10/2022 – MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI OSS E QUALIFICA DI ESPORTATORE ABITUALE

La società istante illustra di svolgere attività di commercio di prodotti tramite internet. L'attività prevalentemente svolta dalla società istante è rivolta a clienti privati italiani ed esteri, sia UE, sia extra-UE per ordini ricevuti e conclusi direttamente tramite portale WEB da parte degli acquirenti: i pagamenti vengono effettuati in formato digitale e la consegna avviene tramite autotrasportatori esterni con consegna fisica presso il domicilio dei clienti. La società istante illustra inoltre di essersi iscritta al portale OSS avendo optato per il regime speciale IVA "One Stop Shop" dal secondo trimestre 2021, sicura di superare in corso d'anno la soglia di 10.000 euro di vendite a distanza intra-UE con conseguente assoggettamento all'imposizione nel Paese del cessionario e versamento dell'imposta negli Stati Membri degli acquirenti senza detrarre l'imposta sugli acquisti, così come previsto dall'art. 74sexies, co. 5, del D.P.R. n. 633 del 1972. Sotto il profilo fiscale la società istante illustra di aver registrato i corrispettivi delle operazioni descritte senza l'emissione di fattura così come previsto per i soggetti aderenti al regime. Operando in tal modo, le operazioni non sono confluite nella dichiarazione IVA italiana 2022 per il 2021 e non hanno partecipato alla composizione del plafond utilizzabile dai soggetti considerati esportatori abituali per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta. Oltre alle operazioni UE, la società istante illustra di aver effettuato operazioni con soggetti extra-UE per un ammontare tale da consentirle di rispettare i requisiti per accedere alla qualifica di esportatore abituale e che, il plafond

disponibile, considerando soltanto dette operazioni, risulta essere di un valore sufficiente per il recupero del credito IVA maturato. Date le premesse l'istante, palesa delle perplessità sul corretto comportamento tenuto non in linea con i chiarimenti forniti nella risposta ad istanza di interpello n. 802/2021: l'istanza infatti esclude che a tali operazioni si applichi la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 74quinquies, co. 2, del Decreto IVA ai fini della definizione della qualità di esportatore abituale e alla partecipazione al plafond. L'Agenzia delle Entrate spiega come l'istanza di interpello richiamata, affermi che un soggetto che abbia optato per l'applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria. Nel caso prospettato dall'istante in cui le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non sarà necessario documentarle anche in base alle regole nazionali. Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto.

INTERPELLO N. 498 DEL 11/10/2022 – CHIARIMENTI AI FINI IVA SU CESSIONI DA PARTE DI SOGGETTO PASSIVO SAMMARINESE NEI CONFRONTI DI ACQUIRENTI ITALIANI

L'istante illustra di essere un soggetto residente a San Marino che intende intraprendere un'attività di vendita di beni a soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni e chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti circa il trattamento IVA da applicare alle suddette operazioni. Nello specifico, il soggetto istante, chiede di sapere nel caso in cui egli effettui un trasporto di beni nei confronti di un cessionario italiano privato ed il cessionario italiano paghi direttamente il trasportatore, se il fornitore sia tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nel paese di destinazione del bene. Inoltre, l'istante chiede di sapere nel caso in cui la vendita a distanza avvenga senza la consegna e/o il trasporto a cura del venditore in territorio italiano, se il fornitore sia tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile nel Paese di destinazione del bene. L'Agenzia delle Entrate in relazione al primo quesito posto dall'istante, ricorda come l'art. 15 de D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, preveda che l'imposta sia applicata in Italia nei casi in cui il cedente sammarinese, nel corso dell'anno solare precedente, abbia

posto in essere vendite a distanza nei confronti di acquirenti non soggetti passivi italiani per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro o, abbia superato tale ammontare nell'anno in corso o, pur non avendo superato la soglia dei 28.000 euro, il cedente opti per la tassazione in Italia. Al verificarsi di tali situazioni le operazioni saranno territorialmente rilevanti in Italia e l'istante sammarinese dovrà nominare un rappresentante fiscale in Italia secondo quanto previsto dall'art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Nel caso in cui invece il fornitore sammarinese si trovi sotto la soglia dei 28.000 euro e non intenda optare per la tassazione a destinazione, potrà assoggettare le vendite a distanza all'imposta sammarinese. L'Agenzia delle Entrate, in relazione al secondo quesito illustra come in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura del fornitore, l'operazione non possa qualificarsi quale vendita a distanza e, pertanto, si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, co. 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino.

INTERPELLO N. 517 DEL 18/10/2022 – OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO 770

L'istante, società fiduciaria del Gruppo, illustra di aver omesso di indicare nel Quadro SO del Mod. 770/2021, i dati relativi a talune delle operazioni nelle quali essa è intervenuta per l'esercizio dell'amministrazione di patrimoni per conto terzi. Per tali motivi l'istante chiede chiarimenti, nell'ottica di sanare l'errore tramite l'istituto del ravvedimento operoso, in merito all'individuazione della condotta sanzionabile. Nello specifico la società istante chiede di sapere se sia sanzionabile ciascuna omissione o possa applicarsi un'unica sanzione relativa più omissioni riguardanti il medesimo nominativo. L'Agenzia delle Entrate in via preliminare chiarisce all'istante che l'omissione in questione non riguarda redditi, ma operazioni suscettibili di produrre redditi per il soggetto che ha disposto l'operazione: conseguentemente l'intermediario è tenuto a comunicare l'ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte e non i redditi e le perdite che l'operazione ha originato. Entrando nel vivo del quesito, sempre l'Agenzia delle Entrate chiarisce come l'adempimento omesso dall'istante, consista nella mancata comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole operazioni, a nulla rilevando il mezzo utilizzato e cioè il quadro SO del modello 770, ovvero la circostanza che le operazioni non comunicate si riferiscano ad un solo soggetto o a più soggetti. Ne consegue che, l'istante ha facoltà di regolarizzare l'omessa comunicazione dei dati mediante la presentazione di una

dichiarazione integrativa del modello 770/2021, andando ad indicare nel quadro SO, le operazioni omesse. Oltre alla presentazione del modello integrativo, il contribuente può decidere se versare su propria iniziativa le sanzioni ma, non è gli è consentito avvalersi del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D. Lgs n. 472 del 1997, in sede di ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli uffici dell'Amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione.

INTERPELLO N. 518 DEL 18/10/2022 – RIMBORSO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA NON DOVUTA PER ERRORI IN AFFRANCAMENTO

La società istante illustra di aver incorporato tramite fusione inversa l'unico azionista Alfa Holding S.p.A e che la fusione ha avuto i suoi effetti civilistici nel mese di dicembre, mentre gli effetti contabili e fiscali sono stati retrodatati al 1° gennaio. L'annullamento del valore della partecipazione iscritta nel bilancio dell'incorporata, ha generato in capo all'incorporante un disavanzo di fusione che è stato contabilmente imputato ad avviamento. La società istante ha poi esercitato l'opzione per l'affrancamento fiscale del valore contabile dell'avviamento ai sensi e per gli effetti dell'art.15, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n.185 versando l'imposta sostitutiva del 16 % in data 31 luglio dell'anno n+1 e compilando il relativo quadro RQ del Modello Redditi SC ed il relativo quadro IS del modello IRAP. La Società istante illustra inoltre che a seguito di alcune procedure di verifica interne condotte a distanza di 4 anni, ha riscontrato errori di calcolo connessi all'individuazione del valore fiscalmente riconosciuto dell'avviamento oggetto di affrancamento. Conseguentemente la società istante intende regolarizzare la propria posizione andando a rideterminare l'importo dell'avviamento oggetto di affrancamento, la relativa imposta sostitutiva dovuta e i corrispondenti valori degli ammortamenti fiscalmente riconosciuti richiedendo il rimborso della quota di imposta sostitutiva non dovuta e versata in eccesso. Al fine di perseguire quanto detto, la società istante chiede conferma, in relazione alla volontà di andare ad emendare le dichiarazioni dei redditi e IRAP che l'errore commesso sia da qualificarsi come mero errore materiale di calcolo e che, per regolarizzare la propria posizione, possano essere presentate in sede di ravvedimento operoso, le dichiarazioni integrative IRES ed IRAP al fine di correggere l'importo dell'avviamento affrancato e dell'imposta sostitutiva dovuta. L'Agenzia delle Entrate conferma alla società istante come la base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva vada determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura

del periodo d'imposta in cui è stata realizzata l'operazione straordinaria, tra il valore civile di bilancio al netto degli ammortamenti civilistici già operati ed il relativo valore fiscale al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti. Nel caso in esame, in base a quanto riferito dalla società istante, l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che per sanare l'errore possano essere presentate le dichiarazioni integrative: infatti con le dichiarazioni integrative non si revoca l'opzione già esercitata ma si correggere l'errore commesso in sede di riallineamento. Ai fini del sistema sanzionatorio dichiarativo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. È dovuta invece una sanzione da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito. Per quanto attiene invece il rimborso dell'imposta sostitutiva di affrancamento versata in eccesso, la società istante potrà, alternativamente chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, compilando la colonna 4 del rigo RX 16 della dichiarazione dei redditi oppure, utilizzarla in compensazione previa compilazione della successiva colonna 5 del medesimo rigo, in sede di versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

INTERPELLO N. 525 DEL 26/10/2022 – RINUNCIA AL DIRITTO DI ABITAZIONE PRIMA CASA

L'istante illustra come a seguito del decesso del coniuge, ha ereditato il 50% della proprietà dell'abitazione coniugale e che l'altro 50% è stato ereditato dalla figlia: sull'immobile oggetto di eredità, ai sensi dell'art. 540 del C.c., si è costituito il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite. Inoltre, sempre l'istante illustra come in sede di presentazione della dichiarazione di successione, sono state applicate le agevolazioni prima casa ai sensi dell'art. 69 della L. n. 342 del 21 novembre 2000. Volendo il coniuge superstite acquistare la piena proprietà di un nuovo immobile posto nello stesso Comune dell'immobile ereditato da adibire a casa di abitazione e nel quale trasferire la propria residenza anagrafica, fiscale e il domicilio, chiede di sapere se la rinuncia al diritto di abitazione sulla ex-casa coniugale, debba essere formale o tacita. Inoltre sempre l'istante chiede di sapere, nel caso di rinuncia tacita, se sia sufficiente il solo trasferimento della residenza e del domicilio in altro immobile perché si abbia il venir

meno automatico del diritto di abitazione originaria, dichiarando in fase di rogito per l'acquisto del nuovo immobile il proprio impegno a trasferirvi entro 18 mesi la propria residenza. In ultimo l'istante chiede di sapere se la rinuncia sia assoggettata a tassazione ai fini delle imposte indirette. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come ai sensi dell'art. 1350 del C.c., la rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Tale atto deve inoltre essere trascritto ai sensi dell'art. 2643, co. 1, del C.c. perché riguardante un diritto reale immobiliare. Sotto il profilo fiscale, l'atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato "trasferimento", ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, e, in quanto produttivo di un arricchimento altrui, soggetto a imposta ipo-catastale. In definitiva la rinuncia a titolo gratuito costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Sono inoltre dovute l'imposta ipotecaria nella misura proporzionale dell'1 %, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, allegata al D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347 e l'imposta catastale del 2 % ai sensi dell'art. 10 del medesimo Decreto.

INTERPELLO N. 530 DEL 28/10/2022 – REMISSIONE IN BONIS PER TARDIVA REVOCA CEDOLARE SECCA

L'istante dichiara di aver registrato il 28 novembre 2020 un contratto di locazione abitativa con durata dal 01/12/2020 al 01/12/2023 e di avere optato per il regime della cedolare secca. L'istante afferma di aver avuto l'intenzione di revocare detto regime a partire dal 1° dicembre 2021, tuttavia, pur avendo comunicato detta revoca all'inquilino dell'immobile, ha ommesso di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e dimenticato di versare l'imposta di registro per l'annualità oggetto di recesso. Non avendo l'istante ancora presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2021, chiede di poter comunicare la revoca dell'opzione entro il 31 novembre 2022, termine di presentazione del Mod. Redditi 2022, usufruendo dell'istituto della remissione in bonis, al fine di poter assoggettare a tassazione ordinaria il canone di locazione e al fine di versare, seppur in ritardo, l'imposta di registro. L'agenzia delle Entrate, conferma all'istante quanto chiarito dalla circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 1, e cioè che della revoca, al pari dell'opzione, ne debba preventivamente essere messo al corrente il conduttore, responsabile solidale del pagamento dell'imposta di registro. In secondo luogo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come l'istante possa ricorrere all'istituto della remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca dell'opzione

per la cedolare secca, laddove sia in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con detta scelta e pertanto se possa provare di aver tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l'opzione il non aver corrisposto l'imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione. Al fine di perfezionare la revoca, l'istante dovrà inviare il modello RLI con la revoca entro il termine del 30 novembre 2022, versare senza possibilità di compensazione la sanzione dei 250 euro, versare l'imposta di registro maggiorata degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 13, co. 1, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 riducibili mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, assoggettare il canone di locazione ad imposta ordinaria e compilare la dichiarazione annuale in modo coerente con la scelta fatta. Nel caso in cui l'istante non riuscisse ad adempiere a quanto detto, potrà revocare il regime della cedolare secca solo a far data dal 1° dicembre 2022.

INTERPELLO N. 541 DEL 31/10/2022 – IVA INDETRAIBILE PER ACCORDI CONCILIATIVI

La società istante illustra di svolgere attività nel settore delle spedizioni e dei trasporti, dei sistemi logistici e di distribuzione, del magazzinaggio, nonché dell'acquisizione e gestione, per proprio conto, di partecipazioni societarie. Negli ultimi anni, la società dichiara di essere stata interessata da molteplici operazioni di fusione e scissione e che ad alcune delle società incorporate per fusione, sono state destinatarie di avvisi di accertamento relativi ad anni d'imposta precedenti. Le società destinatarie degli avvisi di accertamento hanno proposto ricorso avverso i predetti atti impositivi con accoglimenti parziali a cui l'Amministrazione finanziaria ha proposto tempestiva impugnazione. Le parti hanno deciso di presentare istanza di conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs n. 546 del 1992 che ha portato, nel 2021, alla sottoscrizione di un accordo quadro tra la società istante in qualità di incorporante delle società destinatarie di avvisi di accertamento e la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Con la sottoscrizione di tale accordo, viene stabilito il recupero a tassazione di IVA relativa a delle operazioni che hanno riguardato le società incorporate dall'istante. Dal momento che i pagamenti scaturenti dall'accordo sono stati integralmente eseguiti in un'unica soluzione dalla società istante tramite il modello F24 nel corso del 2021, l'istante chiede chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito alla deducibilità dal reddito di impresa dell'IVA indetraibile derivante dagli accordi conciliativi di cui all'art. 48 del D.Lgs n. 546

del 1992 e dei relativi interessi, nonché in merito alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui la società istante potrà eventualmente dedurre le predette somme. L'Agenzia delle Entrate, in risposta alla società istante chiarisce come non possa essere riconosciuta alla società istante la deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, del costo corrispondente all'IVA divenuta indetraibile e dalla stessa versata all'Erario in esecuzione degli accordi conciliativi. Ciò in quanto la condotta delle società incorporate dall'istante è stata qualificata nell'accordo quadro di conciliazione come "comportamento che viola il principio di inerenza applicabile, ai sensi dell'art. 19 del Dpr. 633/72 agli effetti dell'IVA" e come fonte di "situazioni abusive". Pertanto, il costo corrispondente all'IVA divenuta indetraibile e versata dalla società istante all'Erario in esecuzione degli accordi conciliativi non dà luogo a componenti reddituali fiscalmente rilevanti in quanto si è in presenza di componenti che non rappresentano un fattore produttivo dell'attività del soggetto istante. Per quanto invece attiene la deducibilità degli interessi versati in esecuzione degli accordi conciliativi, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, gli interessi passivi correlati alle imposte o a maggiori imposte dovute in base alla liquidazione, al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento dell'Ufficio hanno, di fatto, una funzione compensativa del ritardo nell'esazione, in quanto generati unicamente dal fatto oggettivo che il tributo entra nelle casse dello Stato con ritardo rispetto a quanto previsto. Quindi, tali interessi debbono essere considerati autonomamente rispetto al regime impositivo dei tributi cui afferiscono. In conclusione chiarisce l'Agenzia delle Entrate, gli interessi passivi in esame versati dalla società contribuente in attuazione degli accordi conciliativi non derivano da operazioni aventi causa finanziaria e pertanto saranno deducibili nel periodo d'imposta 2021, anche ai fini IRAP, secondo i corretti principi contabili.

Le prossime scadenze



16 novembre 2022

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili/trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Versamento della 23^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 3^a rata del contributo fisso minimo per il 2022.

INAIL

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2021 e all'acconto 2022, devono effettuare il versamento della 4^a e ultima rata.

20 novembre 2022

ENASARCO

Termine ultimo per versare i contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2022.

25 novembre 2022

ELENCHI INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle

prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

28 novembre 2022 **RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO**
Termine per presentare la dichiarazione integrativa per la revoca delle operazioni di rivalutazione dei beni d'impresa, riallineamento dei valori fiscali e affrancamento di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 (Prov. Ag. Entrate 29.09.2022).

30 novembre 2022 **IMPOSTE DIRETTE E IRAP**
Termine per versare la 2^a rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2022.

MODELLO REDDITI 2022
Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

REGIMI OPZIONALI
Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.

CEDOLARE SECCA
Termine per versare la 2^a o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2022, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

COMUNICAZIONE LIPE
Termine per inviare la comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2022.

IMPOSTA DI BOLLO
Termine per versare l'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre

2022 se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2022.

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Termine entro cui presentare l'autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti per gli anni 2020 e 2021 (Prov. Ag. Entrate 233822/2022).

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2022 eccedente il contributo minimo.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Termine di versamento del 2° acconto 2022 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
